
STATUTO

----- Titolo I - Costituzione - Sede - Durata - Scopo -----

----- Art. 1 -----

1. Ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile è costituito un consorzio *con attività esterna* per lo sviluppo del turismo nella destinazione dell'area di Aosta denominato "CONSORZIO AOSTATURISMO", con sede legale nel Comune di Aosta (AO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

----- Art. 2 -----

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)
2. Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con maggioranza qualificata.

----- Art. 3 -----

1. Il Consorzio non ha finalità di lucro, è apolitico ed apartitico. -----
2. Esso ha lo scopo di attuare i programmi e i progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti, nonché individuare e supportare ogni azione diretta a promuovere, qualificare ed incrementare il turismo, soprattutto culturale ma non solo, nell'area di Aosta e comuni limitrofi favorendo in maniera organica le iniziative che determinano positive ricadute allo sviluppo del turismo con intervento, diretto o indiretto, in Italia e all'estero, creando anche apposite strutture e/o società operative. Ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al ricorrere dei presupposti di opportunità strategica ed economico/finanziaria del Consorzio, lo stesso potrà operare mediante la cooperazione con altri Enti Pubblici, Consortili e/o di coordinamento al fine del rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione; stipulare convenzioni, individuate dal Consiglio Direttivo, con soggetti terzi al fine di consentire ai propri consorziati, in regola con il pagamento dei contributi, di accedere all'acquisto di beni e/o servizi a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate dai medesimi operatori convenzionati ai non aderenti al presente consorzio; organizzare servizi atti a garantire le più favorevoli condizioni di allineamento tra domanda ed offerta, anche relativi ai servizi assicurativi e bancari, mediante apposite convenzioni con enti ed organismi di carattere pubblico o privato; acquisire i beni e servizi inerenti i settori di competenza del Consorzio per conto delle imprese consorziate al fine di ottenere migliori condizioni di mercato in termini di qualità e di prezzo; svolgere servizi in tema di organizzazione e gestione della destinazione finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promo commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti.
3. Per il raggiungimento degli scopi suddetti, il Consorzio potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altri Enti e organizzazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

----- Titolo II - Adesioni al Consorzio -----

----- Art. 4 -----

1. Possono far parte del Consorzio senza discriminazioni o clausole di gradimento enti privati, società ed aziende singole o associate, purché soggetti titolari di partita iva, interessate allo sviluppo turistico

dell'area di Aosta. Le aziende ed enti svolgenti attività ricettiva devono aver ottenuto la classificazione da parte delle Autorità competenti come previsto dalla normativa regionale in materia di turismo.

2. Il Consorzio ha una struttura aperta, per cui l'ingresso e l'uscita dei nuovi consorziati, non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

----- Art. 5 -----

1. Per ottenere l'ammissione al Consorzio il richiedente deve inoltrare domanda al Consorzio stesso, che dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il richiedente acquista la qualità di consorziato solo dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 19 e previo versamento della quota di adesione di cui al successivo art. 8.

----- Art. 6 -----

1. Il recesso dal Consorzio deve essere esercitato tramite comunicazione motivata al Consiglio Direttivo, che deve deliberare in merito, tenuto anche conto delle possibili obbligazioni del recedente nei confronti del Consorzio come previsto dal regolamento vigente. La richiesta di recesso produrrà effetto a partire dall'inizio dell'anno solare successivo solo se inviata a mezzo lettera raccomandata o PEC entro il 30 (trenta) novembre dell'anno in corso, salvo quanto disposto al successivo quarto capoverso del presente primo comma in merito alle obbligazioni derivanti dal bilancio preventivo. Se presentata oltre tale data produrrà effetto a partire dall'inizio del secondo anno solare successivo a quello di presentazione. Il consorziato che recede risponde, fino ad estinzione, delle sole obbligazioni contratte dal Consorzio e presenti nel bilancio preventivo che sarà predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio entro il 31 (trentuno) ottobre dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio preventivo. Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato.
2. La perdita della qualifica di consorziato avviene, oltre che per recesso ed esclusione, anche per decadenza a seguito della cessazione dell'attività, messa in liquidazione, fallimento ed il venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo prende atto della sopravvenuta causa di decadenza e provvede ad effettuare la relativa annotazione nel libro dei consorziati. La decadenza non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato.
3. Il consorziato receduto perde il diritto di esprimere il proprio voto dal giorno di invio della comunicazione di recesso. Il consorziato receduto, dal momento di invio della comunicazione di recesso, perde il diritto di elettorato attivo e passivo. Il recesso è causa di decadenza dalle cariche consortili del consorziato recedente, e/o del suo rappresentante presso il Consorzio, dal momento dell'invio della comunicazione di recesso.

----- Art. 7 -----

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:

- a) non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di adesione o della quota annuale o di altri contributi deliberati dall'Assemblea;
- b) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in nome e per suo conto;
- c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento o delle deliberazioni degli organi del consorzio o abbia svolto azioni in contrasto con gli scopi dello statuto. Nel caso in cui il consorziato si opponga all'esclusione eccependo il fatto che gli atti com-

più non costituiscono grave inosservanza, verrà demandato al tentativo di mediazione di cui all'art. 30 dello statuto, con le procedure ivi previste, di definire grave o meno l'inosservanza; l'organo consortile demandato ad attivare la procedura sarà il Presidente;

- e) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

----- Titolo III - Mezzi finanziari e organizzativi -----

----- Art. 8 -----

Ogni consorziato è tenuto a versare al Consorzio, all'atto dell'adesione, una quota di ammissione che andrà ad alimentare il fondo strutturale pari ad un importo deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. L'importo medesimo può variare per categorie omogenee di consorziati. Qualora il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, tale importo può anche essere azzerato.

----- Art. 9 -----

1. I mezzi finanziari di cui si avvale il Consorzio per il conseguimento degli scopi consortili sono:

- a) le quote sottoscritte dai consorziati all'atto della costituzione o dell'adesione al Consorzio che vanno ad alimentare il fondo strutturale;
- b) i contributi annuali, di cui all'art. 10, per la copertura delle spese di funzionamento del Consorzio;
- c) i contributi provenienti dai consorziati, diversi da quelli di cui alla suindicata lettera b) anche a seguito di delibera assembleare, o da altri enti e/o organizzazioni diversi, nonché qualsiasi altro conferimento proveniente dagli stessi e destinato al raggiungimento degli scopi consortili; tali contributi possono essere finalizzati per particolari iniziative o attività;
- d) il ricavato degli eventuali servizi prestati dal Consorzio a terzi;
- e) i beni e le somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie nonché da ogni titolo non esplicitamente previsto;
- f) i beni e le somme provenienti da eventuali conferimenti patrimoniali.
- g) i contributi derivanti dalla partecipazione a bandi europei, ministeriali, regionali, etc. che prevedano contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistiche.

La quota consortile del consorziato receduto o escluso non verrà restituita ma rimarrà nel fondo strutturale consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

----- Art. 10 -----

1. Il contributo annuale che ogni singolo consorziato è tenuto a versare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, tenuto conto dei criteri previsti dall'eventuale regolamento.
2. Il consorziato che non sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori ai sensi del presente statuto non ha diritto di voto in Assemblea e la sua eventuale partecipazione in assemblea non concorre a formare il quorum costitutivo.

----- Art. 11 -----

1. Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di personale distaccato da terzi (ivi compresi i consorziati stessi), purché nel rispetto dei relativi ordinamenti, di proprio personale, di consulenti e/o professionisti esterni.

2. Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato da terzi (ivi compresi i consorziati stessi) delibera il Consiglio Direttivo nell'ambito delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

----- Titolo IV - Organi del Consorzio -----

----- Art. 12 -----

Gli Organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Revisore Unico e/o Collegio dei Revisori dei Conti.

----- Titolo V - Capitolo I - Assemblea -----

----- Art. 13 -----

1. L'Assemblea è composta dai consorziati iscritti ai sensi del presente statuto.

----- Art. 14 -----

1. Spetta all'Assemblea ordinaria del Consorzio: -----

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti e fissarne l'eventuale indennità;
 - c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - d) deliberare in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga;
 - e) approvare l'eventuale regolamento e le sue modifiche su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Spetta all'Assemblea con maggioranza qualificata:
- a) deliberare su eventuali modifiche di statuto;
 - b) deliberare sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
 - c) deliberare sull'eventuale proroga della durata del Consorzio.

----- Art. 15 -----

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro i termini di legge e dello statuto, almeno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

----- Art. 16 -----

1. L'assemblea si raduna nella sede consortile o altrove purché in Italia e potrà tenersi anche in video conferenza; essa è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, indicanti specificatamente il giorno, il luogo e l'ora della stessa e gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della prima convocazione o, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data della prima convocazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente.

----- Art. 17 -----

1. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, qualunque sia il numero di consorziati.
2. Essa delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. I consorziati aventi diritto di voto possono farsi rappresentare conferendo delega scritta a persona fisica di propria fiducia.

----- Art. 18 -----

1. L'Assemblea con maggioranza qualificata è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, con la presenza della maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

----- Titolo V - Capitolo II - Consiglio Direttivo -----

----- Art. 19 -----

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri con diritto di voto di cui:

A. 2 (due) membri designati da parte delle aziende alberghiere consorziate che scelgono tra i candidati appartenenti alla lista costituita dai legali rappresentanti delle aziende alberghiere consorziate o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per iscritto, dalle stesse aziende alberghiere consorziate, a ricoprire la carica di consigliere del Consorzio;

B. 2 (due) membri designati da parte delle aziende dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) consorziate che scelgono tra i candidati appartenenti alla lista costituita dai legali rappresentanti delle aziende dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) consorziate o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per iscritto, dalle stesse aziende dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) consorziate, a ricoprire la carica di consigliere del Consorzio;

C. 2 (due) membri designati da parte delle aziende del commercio consorziate che scelgono tra i candidati appartenenti alla lista costituita dai legali rappresentanti delle aziende del commercio consorziate o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per iscritto, dalle stesse aziende del commercio consorziate, a ricoprire la carica di consigliere del Consorzio;

D. 1 (un) membro designato da parte delle aziende consorziate del settore sport, cultura, arte e servizi che scelgono tra i candidati appartenenti alla lista costituita dai legali rappresentanti delle aziende consorziate del settore sport, cultura, arte e servizi o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per iscritto, dalle stesse aziende del settore sport, cultura, arte e servizi consorziate, a ricoprire la carica di consigliere del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo oppure il Vicepresidente deve essere nominato tra i membri delle aziende alberghiere di cui al presente articolo al punto A.

2. I componenti del Consiglio Direttivo vengono designati dalle varie categorie imprenditoriali (A, B, C, D) in base al maggior numero di preferenze espresse in seno alle categorie stesse. La designazione dei vari membri del Consiglio Direttivo dovrà comunque essere ratificata dall'Assemblea.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più consiglieri, o qualora in una o più categorie individuate ai precedenti punti A, B, C, D del comma 1 non siano stati designati tutti i consiglieri previsti, gli altri consiglieri provvedono a nominarli/sostituirli per cooptazione; qualora non vi siano consorziati disponibili nella categoria di riferimento come individuata ai precedenti punti A, B, C, D del comma 1, la cooptazione potrà essere effettuata a favore di consorziati appartenenti ad altra categoria; qualora non vi siano consorziati disponibili neppure nelle altre categorie, il Consiglio Direttivo potrà continuare ad operare anche con un numero di consiglieri inferiore a 7, purché non inferiore a 5; i consiglieri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea la quale provvede alla loro conferma o sostituzione; l'incarico dei consiglieri nominati ai sensi del presente comma scade insieme a quello dei Consiglieri già in carica all'atto della loro nomina.

5. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto e dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per procedere a nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo

6. Il Consiglio direttivo può essere integrato da 1 (un) membro esterno al Consorzio senza diritto di voto designato dal Comune di Aosta, il cui ruolo è volto a coordinare le attività di collaborazione e programmazione tra Ente e Consorzio.

----- Art. 20 -----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

----- Art. 21 -----

1. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri per specifiche materie (o anche per specifici atti o negozi) al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare anche terzi non consiglieri per il compimento di specifici atti o negozi, determinando i limiti della delega.

----- Art. 22 -----

1. Il Consiglio Direttivo può inoltre invitare alle proprie riunioni anche soggetti terzi.

----- Art. 23 -----

1. Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede consortile sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

----- Art. 24 -----

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ad ogni consigliere e revisore effettivo, salvo casi di urgenza.

2. Sono comunque validi i Consigli cui partecipano tutti i consiglieri, anche in assenza di formalità di convocazione.

----- Art. 25 -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle sulle domande di adesione al Consorzio per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario nominato di volta in volta.
5. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta la rifusione delle spese per l'espletamento del mandato nella misura che viene deliberata dall'Assemblea.

----- Titolo V - Capitolo III - Presidente -----

----- Art. 26 -----

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Egli può adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua successiva adunanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

----- Titolo V - Capitolo IV - Collegio dei Revisori dei conti e/o Revisore Unico -----

----- Art. 27 -----

1. Ai fini del controllo contabile l'Assemblea dei Soci può nominare, qualora lo ritenga opportuno, ovvero sia obbligatorio per obblighi normativi, l'Organo di revisione in modalità monocratica o Collegiale.

Quando nominato un Collegio dei Revisori dei conti questo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, essi devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. Spettano al revisore unico e/o ai revisori la rifusione delle spese e le indennità nella misura che viene deliberata dall'Assemblea.

----- Art. 28 -----

1. Il Revisore Unico e/o il Collegio, durano in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

----- Titolo VI - Bilancio d'esercizio -----

----- Art. 29 -----

1. L'esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude il 30 (trenta) settembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio verrà approvato entro i termini di legge.
2. L'eventuale residuo attivo risultante al termine dell'esercizio non potrà in nessun modo essere ripartito tra i consorziati ma dovrà essere reinvestito entro i due anni successivi.

----- Titolo VII - Disposizioni generali -----

----- Art. 30 -----

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Consorzio, consorziati, Organi del Consorzio, membri degli Organi stessi, Procuratori, etc. o promosse da o nei confronti di consiglieri, liquidatori, revisori dei conti in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività consortile, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione Camera di Mediazione di Aosta, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 265, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, riconoscendo fin d'ora quale Foro esclusivamente competente quello di Aosta.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

----- Art. 31 -----

In caso di scioglimento spetta all'Assemblea con maggioranza qualificata determinare le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori indicandone i poteri ed il compenso.

crisliwanzipzoli
Defue
M B
Elisabetta Boulos
Henri
A. Deering
Max Bid
Isaiah B. B. B.

Ant Buhak
Don W
connette Boulos
Elisabetta Boulos
M. B.
Isaiah B. B. B.
Isaiah B. B. B.

theodore
Isaiah B. B. B.
Isaiah B. B. B.